RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 162/86 *

I — Gli antefatti

1. Il regolamento n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 183, pag. 1), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine che comprende un regime dei prezzi ed un regime degli scambi per i prodotti specificati all'art. 1 del regolamento. Inizialmente, il regolamento distingueva 5 regioni, di cui il Regno Unito era la regione 5, e contemplava sostanzialmente tre tipi di sistemi di sostegno del mercato:

— un premio annuo per compensare la perdita di reddito subita dai produttori di carni ovine in una regione determinata durante una data campagna di commercializzazione;

— misure d'intervento sotto forma di aiuti all'ammasso privato e di acquisti da parte degli enti d'intervento per taluni prodotti;

— un premio variabile alla macellazione degli ovini, contemplato all'art. 9 per le regioni in cui le misure d'intervento non erano applicate. Tale premio poteva essere concesso dagli Stati membri quando i prezzi accertati sui mercati rappresentativi si situavano al di sotto di un « livello guida » corrispondente all'85% del prezzo base. L'importo del premio doveva essere pari alla differenza tra il livello guida e il prezzo di mercato accertato negli Stati membri interessati. Le misure necessarie dovevano essere adottate per permettere che, in caso di pagamento del premio, un importo pari a quello di detto premio fosse prelevato sui prodotti contemplati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato membro in causa. Tale importo viene comunemente chiamato « clawback ».

2. Dato che la regione 5 è la sola regione in cui era in uso la possibilità di corrispondere il premio variabile alla macellazione, il regolamento n. 871/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU L 90, pag. 35), ha sostituito l'art. 9 del regolamento n. 1837/80, con un nuovo testo che consente al Regno Unito di atttribuire nella regione 5 un premio alla macellazione degli ovini, qualora non faccia applicazione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sotto forma di acquisti effettuati dagli enti d'intervento.

Il n. 3 del nuovo art. 9 dispone che, in caso di pagamento del premio contemplato, la Commissione adotta le misure necessarie per poter prelevare su tutti i prodotti di cui all'art. 1, lett. a) e c), del regolamento modificato n. 1837/80, un importo pari a quello del premio effettivamente corrisposto.

A termini del n. 4, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'art. 26, le modalità d'applicazione dell'art. 9. Tali modalità possono comprendere in particolare le misure necessarie per evitare perturbazioni

* Lingua processuale: l'inglese.

negli scambi risultanti dall'applicazione della disciplina del premio.

3. Norme d'attuazione venivano adottate dal regolamento n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980 (GU L 276, pag. 19). Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, relativo alle modalità d'applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 154, pag. 27).

L'art. 1, n. 2, del regolamento lasciava al Regno Unito la competenza di determinare, nell'ambito di una definizione data al n. 1, le categorie, qualità e limiti di peso degli animali cui riservava il diritto al premio.

L'art. 4 del regolamento n. 1633/84 dispone, al n. 1, che, per il Regno Unito, l'importo da riscuotere all'uscita dalla regione 5, in caso di concessione del premio, dei prodotti di cui all'art. 1, punti a) e c) del regolamento n. 1837/80, qualora si tratti di carcasse di ovini fresche o refrigerate, viene fissato ogni settimana dalla Commissione ad un importo equivalente a quello dell'importo fissato per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

Il n. 2 dell'art. 4 dispone la prestazione di una cauzione per gli stessi prodotti ad un livello almeno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita.

Il n. 3 dell'art. 4 dispone che, per gli altri prodotti di cui all'art. 1, lett. a) e c), del regolamento n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui agli artt. 12, n. 3, e 13, n. 3, del regolamento n. 1837/80.

4. Il regolamento n. 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che modifica il regolamento n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 328, pag. 23), ha in particolare modificato l'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 ed ha aggiunto un nuovo n. 4 all'art. 4 dello stesso regolamento.

Il nuovo art. 1, n. 1, revoca al Regno Unito la competenza data dal regolamento n. 1633/84 determinando esso stesso gli ovini che possono costituire oggetto del premio ed il nuovo art. 1, n. 2, dispone che non possono essere oggetto del premio: a) gli arieti o le carcasse di arieti o altri ovini maschi o le loro carcasse che abbiano le caratteristiche della carcassa di un ariete; b) le pecore o le loro carcasse. Il n. 2 bis lasciava tuttavia al Regno Unito la possibilità di concedere il premio per pecore ed altri ovini maschi o le loro carcasse esportate fuori della regione 5.

Il nuovo n. 4 è formulato come segue:

« 4) Per le carcasse provenienti da animali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. b), gli importi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono fissati utilizzando un coefficiente di 0,5; tale coefficiente si applica fatta salva l'applicazione dei coefficienti previsti al paragrafo 3.

La Commissione procede immediatamente al riesame di tale coefficiente in caso di perturbazioni negli scambi intracomunitari.

La Commissione procede ogni sei mesi ad un riesame di tale coefficiente, tenendo conto dell'andamento degli scambi tra la regione 5 e le altre regioni della Comunità e dell'evoluzione dei

prezzi. Essa decide, secondo la procedura di cui all'art. 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, su un eventuale adeguamento di tale coefficiente ».

5. Il regolamento n. 9/86 della Commissione 3 gennaio 1986, che modifica il regolamento n. 1633/84 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 2, pag. 14), ha abrogato il n. 2 bis dell'art. 1 del regolamento n. 1633/84 e sostituito il n. 4 dell'art. 4 dello stesso regolamento coi due nuovi nn. 4 e 5 seguenti:

« 4) Per le carcasse provenienti da animali diversi da quelli che possono essere oggetto del premio, gli importi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono fissati utilizzando i seguenti coefficienti:

— agnelli aventi un peso carcassa inferiore o uguale a 14 kg 0,10;

— animali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. a) 0,5;

— animali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. b) 0,5;

— altri animali 0,5.

Questi coefficienti si applicano fatti salvi i coefficienti previsti al paragrafo 3.

5) La Commissione procede immediatamente ad un riesame dei coefficienti di cui al paragrafo 4, n. 1, in caso di perturbazione negli scambi intracomunitari.

La Commissione procede ogni sei mesi ad un riesame di tale coefficiente, tenendo conto dell'andamento degli scambi fra la regione 5 e le altre regioni della Comunità e dell'evoluzione dei prezzi. Essa decide, secondo la procedura di cui all'art. 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, su un eventuale adeguamento di tale coefficiente ».

6. Poiché in Gran Bretagna il premio variabile alla macellazione non veniva generalmente concesso per le pecore, il Regno Unito ha praticato, a partire dal 20 ottobre 1980, data della messa in applicazione del regolamento n. 1837/80 per quanto riguarda il premio variabile, fino al 9 dicembre 1985, giorno della messa in applicazione del regolamento n. 3451/85, un sistema noto col nome di « titoli speciali per l'esportazione » (Special Export Certification o SEC). Il SEC aveva come risultato che un premio variabile veniva versato al momento dell'esportazione per le pecore e per la carne di pecore, prodotti compresi nell'art. 1, punto a) e c) del regolamento n. 1837/80 e neutralizzava quindi il « clawback ». Il Regno Unito basava tale sistema sulla competenza conferitagli dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2661/80 indi dal regolamento n. 1633/84, per determinare le categorie, le qualità e i limiti di peso degli animali cui era riservato il diritto al premio.

Il regolamento n. 3451/85 e il regolamento n. 9/86 hanno messo fine a tale sistema, di guisa che da allora in poi gli arieti e le pecore nonché le loro carcasse non possono più fruire del premio variabile, pur restando soggetti ad un « clawback ».

7. La Livestock Sales Transport Ltd (in prosieguo: « LST ») è un'impresa del Kent, la cui attività consiste nell'esportare carne e bestiame dal Regno Unito all'estero. L'impresa produttrice della carne ovina di cui è causa è la P. M. Johnson & Son (in prosieguo: « Johnson »).

L'Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: « IBAP ») ha il compito nel Regno Unito di riscuotere il « clawback » che gli esportatori debbono pagare sulle esportazioni di carne ovina.

8. Nel febbraio 1986 la Johnson vendeva alla LST per l'esportazione taluni ovini che non potevano beneficiare del premio variabile di macellazione e tali carni venivano effettivamente esportate. Con fatture datate 12 marzo 1986, l'IBAP chiedeva alla LST di restituire un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione che esso asseriva esser dovuto sulle partite esportate.

9. La LST, cui si è unita la Johnson, ha proposto un ricorso davanti alla High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, per veder dichiarare che non le incombeva alcun obbligo di pagare il « clawback » per le partite esportate, dato che le norme comunitarie sulle quali si basa l'IBAP sono invalide. Le ricorrenti nella causa principale hanno, in sostanza, dedotto che i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 3451/85 e 9/86:

a) sono incompatibili con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato CEE;

b) sono incompatibili con la libera circolazione delle merci;

c) sono stati adottati dalla Commissione senza che questa ne avesse il potere a norma dell'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, emendato;

d) non soddisfa il requisito della sufficiente motivazione, imposto dall'art. 190 del trattato CEE.

10. Con ordinanza 22 maggio 1986, la High Court of Justice Queen's Bench Division, ha deciso, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se il regolamento (CEE) n. 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, e il regolamento (CEE) n. 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986, che modificano il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, e che stabiliscono le modalità di applicazione del premio variabile per la macellazione degli ovini, siano illegittimi in quanto impongono il pagamento del " clawback " ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1837/80, su prodotti che non possono beneficiare del premio variabile di macellazione ».

11. L'ordinanza della High Court of Justice è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1986.

12. In conformità dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CE, osservazioni scritte sono state presentate, l'8 settembre 1986 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Grant Lawrence, membro del suo ufficio legale, il 2 ottobre 1986 dalla LST e dalla Johnson, ricorrenti nella causa principale, rappresentate dal sig. C. Holme, de Bracher Son & Miskin, solicitors, assistito dal sig. Stuart Isaacs, barrister, e il 6 ottobre 1986 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. B. E. McHenry, del Treasury Solicitor's Department, assistito dal sig. Gerald Barling, barrister.

13. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad

istruttoria. La Commissione è stata cionondimeno invitata a rispondere per iscritto a taluni quesiti; è stato ottemperato a tale invito entro il termine prescritto.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Commissione* ritiene che si debba rispondere nel senso che dall'esame della questione sollevata non è emerso alcun fattore atto ad inficiare la validità dei regolamenti nn. 3451/85 e 9/86.

Nelle sue osservazioni la Commissione passa in rassegna i mezzi delle attrici nella causa principale nei termini in cui risultano sommariamente nella decisione di rinvio, pur rilevando la difficoltà per essa di fornire in tali condizioni una risposta particolareggiata alle argomentazioni delle parti. Essa si riserva di rispondere in udienza alle argomentazioni dettagliate delle osservazioni della LST e della Johnson.

La Commissione deplora pure il fatto che, a quanto pare, davanti al giudice britannico l'IBAP non ha dedotto alcun argomento a favore della validità della legislazione comunitaria ed ha semplicemente aderito al rinvio chiesto dalla LST e dalla Johnson.

La *LST*, la *Johnson* e il *Regno Unito* ritengono che si debba rispondere che i regolamenti di cui si tratta sono privi di validità nella parte in cui chiedono la riscossione di un « clawback » su prodotti che non fruiscono del premio variabile alla macellazione.

Oltre a queste osservazioni, il Regno Unito si richiama alle memorie e agli atti da esso prodotti nella causa 61/86 (Regno Unito/Commissione, Racc. 1988, pag. 431).

Le osservazioni sono articolate intorno a cinque punti, salvo che il Regno Unito non parla di una trasgressione del divieto di discriminazione:

A — L'incompetenza della Commissione

B — Lo sviamento di potere

C — La trasgressione del divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2° comma, del trattato CEE

D — La trasgressione dei principi fondamentali del trattato CEE relativi alla libera circolazione delle merci

E — La trasgressione dell'art. 190 del trattato CEE.

A — *Quanto all'incompetenza della Commissione*

1. La *LST* e la *Johnson* osservano che i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 sono illegittimi se ed in quanto esigono la riscossione di un « clawback » su prodotti che non fruiscono di un premio variabile alla macellazione; la Commissione non era competente per redigere i succitati regolamenti nella loro attuale forma; essa non ha esercitato i poteri che le erano stati conferiti dal Consiglio per applicare le norme definite da questo trasgredendo così l'art. 155, ultimo trattino, del trattato CEE.

La LST e la Johnson sostengono che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, modificato dal regolamento n. 871/84, costituiscono la sola base legale sulla quale la Commissione possa basarsi per riscuotere il « clawback ». Esse dicono chiaramente che il « clawback » è « un importo pari al premio

effettivamente concesso »; di conseguenza, qualora nessun premio fosse stato « effettivamente concesso » qualsiasi importo riscosso dalla Commissione non avrebbe la natura di un « clawback » e la Commissione non sarebbe autorizzata a riscuoterlo. Inoltre, l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1837/80, emendato dice chiaramente che la Commissione è soltanto autorizzata ad adottare norme particolareggiate « per l'applicazione del presente articolo ». Il senso del « clawback » nei termini in cui viene rivendicato dalla LST e dalla Johnson è suffragato dal secondo considerando della motivazione del regolamento n. 1837/80, dato c he il termine « recuperare » implica necessariamente il rimborso di un premio effettivamente versato.

La sentenza della Corte 15 settembre 1982 (Julius Kind/CEE, 106/81, Racc. pag. 2885) e le conclusioni dell'avvocato generale, richiamandosi alle parole « recupero » e « recuperare », vanno nello stesso senso: il « clawback » non è tale da comprendere un tributo riguardante animali che non fruiscono di un premio.

La LST e la Johnson rilevano pure che, nella causa Kind (già menzionata), il punto di vista del Consiglio ha implicato il recupero di un aiuto finanziario effettivamente concesso.

In subordine, la LST e la Johnson assumono che i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86, disponendo che il « clawback » dev'essere imposto ad aliquote diverse a secondo del prodotto, sono in contraddizione con l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, il quale esige che il « clawback » fosse di un importo pari a quello del premio effettivamente concesso, dato che il premio variabile alla macellazione viene concesso ad un'aliquota settimanale uniforme.

2. Il *Regno Unito* sostiene pure che la Commissione ha superato i poteri conferitile dal Consiglio ed ha quindi trasgredito l'art. 155, ultimo trattino, del trattato CEE.

Il Regno Unito assume che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 modificato, costituisce la base legale e determina l'ambito d'applicazione del sistema del « clawback ». Si tratta di un onere pecuniario inteso a recuperare, all'esportazione, una somma di danaro equivalente a un qualsiasi premio variabile « effettivamente concesso » per uno qualsiasi dei prodotti considerati e il suo scopo è, nei limiti del possibile, di neutralizzare qualsiasi premio concesso ad un prodotto in Gran Bretagna nel caso in cui tale prodotto sia esportato. Sarebbe ingiusto cercare di « recuperare » una somma di danaro presso una persona che non l'ha ricevuta.

Secondo il Regno Unito, i termini « effettivamente concesso », aggiunti espressamente all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 quando è stato modificato dal regolamento n. 871/84 del Consiglio, devono essere messi a confronto col passo che precede: « in caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 1 nella regione 5 (...) ». Questo si richiama chiaramente alla possibilità generale di un premio variabile in detta regione, mentre i termini « effettivamente concesso » possono richiamarsi solo all'effettiva concessione di un premio per uno specifico prodotto. In quanto i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 mirano ad istituire un « clawback » su prodotti non atti a fruire di un premio variabile, detti regolamenti sono incompatibili col succitato art. 9, n. 3, ed invalidi.

Il Regno Unito assume che altri elementi vengono a sostegno della sua interpretazione.

— Il secondo considerando del regolamento n. 1837/80 precisa che « occorre recuperare un importo equivalente a questo premio »; la parola « recuperare » indica che il regolamento si riferisce a qualcosa che è stato versato.

— Il « clawback », nell'ambito del regolamento n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito (GU L 137, pag. 20), malgrado l'uso di termini leggermente diversi, si applica, esso pure, solo a prodotti che possono dar luogo alla concessione del premio. La completa concordanza esistente in proposito fra il regime della carne ovina e quello della carne bovina corrisponde, secondo il Consiglio, come attestano le osservazioni da esso presentate per la causa Kind (già menzionata, Racc. pag. 2902). Il Regno Unito non propone che il regime applicabile alle carni bovine e ovine sia identico, ma ciascun regime, in modo distinto, indica del tutto chiaramente che il « clawback » non si applica ai prodotti che non sono atti a fruire del premio.

— Nella causa Kind (già menzionata) secondo il Regno Unito, né la sentenza della Corte né le conclusioni dell'avvocato generale lasciano ritenere che sia concepibile che il « clawback » possa essere applicato per animali che non sono atti a fruire del premio. Al contrario, la Corte ha ritenuto che il « clawback » debba compensare esattamente gli effetti del premio alla macellazione. La Commissione, non più di qualsiasi altro, non sarebbe in grado di calcolare esattamente l'effetto di un premio sui prezzi dei prodotti che non hanno fruito di tale premio, ammettendo pure che si possa accertare l'esistenza di un effetto. Il solo caso in cui si potrebbe pretendere un'esattezza del genere in tale contesto sarebbe quello cui viene recuperato un importo equivalente ad una somma effettivamente versata. A parere del Regno Unito, la Corte, nella succitata causa Kind, si riferisce chiaramente ad una situazione del genere. Ciò trova conferma nel passo delle conclusioni dell'avvocato generale in cui si parla di un « semplice meccanismo di recupero » e di un premio recuperato sull'« importo già corrisposto ».

Il Regno Unito sostiene inoltre che, per giustificare l'imposizione del « clawback » ad aliquote variabili e su animali che non possono fruire del premio, la Commissione è stata obbligata ad alterare i termini tanto dell'art. 9, n. 3 del regolamento n. 1837/80 modificato, quanto della sentenza 15 settembre 1982 (Kind, già menzionata). Anche se il regolamento n. 1837/80 autorizzava il « clawback » su animali che non avrebbero mai fruito del premio, un listino variabile sarebbe vietato per i termini del regolamento che prescrivono che il « clawback » fosse di un importo pari al premio effettivamente concesso. Non esiste se non una sola aliquota di premio in un dato momento.

Inoltre, è irrealistico ritenere che i suddetti tassi variabili « compensino esattamente » gli effetti indiretti del premio, ammesso che vi fosse.

Il Regno Unito rileva pure che l'interpretazione della Commissione crea un conflitto interno nell'attuale versione del regolamento n. 1633/84. Mentre l'art. 4, n. 1, dispone che l'importo da riscuotere è pari a quello del premio, il n. 4 dell'art. 4 dispone che una parte soltanto di detta somma dev'essere riscossa sugli animali che non possono fruire del premio.

3. La *Commissione* sostiene che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 modificato, dispone che, quando il premio variabile viene

effettivamente concesso per un prodotto contemplato dal regolamento n. 1837/80, gli effetti di tale premio su tutti i prodotti che rientrano nell'art. 1, lett. a) e c) del regolamento n. 1837/80 devono costituire oggetto della riscossione del « clawback » qualora tali prodotti lascino la Gran Bretagna. I termini « effettivamente concesso » si riferiscono non già all'importo del « clawback » ma alle condizioni che dovrebbero essere soddisfatte perché il « clawback » fosse applicato. La Commissione rileva che nel corso del breve periodo fra l'entrata in vigore del regolamento n. 1837/80 e l'istituzione degli accordi SEC, il Regno Unito ha riscosso il « clawback » su tutti i prodotti contemplati dall'art. 1 quando questi lasciavano la Gran Bretagna, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o no costituito oggetto del versamento del premio.

La Commissione ritiene inoltre che la sentenza 15 settembre 1982 (Kind, già menzionata) confermi la sua interpretazione e che il « clawback« può essere operativo anche per quanto riguarda animali che non hanno fruito del premio. La sentenza della Corte, come le conclusioni dell'avvocato generale, insistono con veemenza sulla necessità di circoscrivere gli effetti del sistema del premio variabile alla regione in cui tale premio viene concesso. È ingenuo pretendere che un premio che viene assegnato ad un'ampia parte della produzione della carne ovina del Regno Unito (circa l'85%) non abbia alcun effetto sui prezzi delle carni ovine che non fruiscono di tale premio.

B — *Quanto allo sviamento di potere*

1. La *LST* e la *Johnson* si richiamano relativamente a questo punto al riassunto delle argomentazioni del Regno Unito nella causa 61/86 (pubblicata nella GU 1986, C 166, pag. 2). Essi non sono in grado di formulare osservazioni sulle riunioni del comitato di gestione della carne ovina o sul primo progetto del testo divenuto il regolamento n. 3451/85. Essi adottano cionondimeno l'argomentazione del Regno Unito.

2. Il *Regno Unito* sostiene che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 modificato, conferisce alla Commissione il potere di adottare le « misure necessarie » per consentire che il premio concesso sia recuperato all'esportazione degli animali di cui trattasi e che l'art. 9, n. 4 dello stesso regolamento richiede che la Commissione adotti norme precise « per l'applicazione del presente articolo ». La Commissione si sarebbe avvalsa di tale potere a fini diversi, e cioè per mantenere le esportazioni di « mutton » della regione 5 (Gran Bretagna) nella regione 2 (Francia) ad un livello particolare rispetto alla qualità totale della carne ovina esportata dalla regione 5 nella regione 2. Ciò non costituisce un uso lecito del potere conferito dal regolamento del Consiglio e trasgredisce l'art. 155, ultimo trattino, del trattato CEE. L'intento della Commissione nell'adottare le disposizioni controverse risulta chiaramente dalle riunioni pertinenti del comitato di gestione della carne ovina e dal primo progetto di quello che costituisce l'attuale regolamento n. 3451/85 (allegati 7 e 8 del ricorso nella causa 61/86).

Nella riunione del comitato di gestione del 4 novembre 1985, il rappresentante della Commissione ha sostenuto che la legislazione proposta implica un procedimento di rettifica del coefficiente del « clawback » sulle pecore esportate, per il caso in cui la percentuale dell'esportazione di pecore dal Regno Unito in Francia, rispetto alla percentuale totale dell'esportazione di ovini in tale Stato membro, « si allontani del 22% (forcella 19,5 — 24,5) ».

Il quarto considerando della motivazione del progetto di regolamento della Commissione si è richiamato al volume tradizionale degli scambi della regione 5 nella regione 2 e un'alternativa a tale considerando nel testo ha contemplato una forcella d'esportazione dal 19,5 al 24,5 del volume totale delle esportazioni di carne ovina dalla regione 5 nella regione 2.

Nel corso della successiva riunione dell'11 novembre 1985, il rappresentante della Commissione ha detto che nessun riferimento dev'esser fatto nella normativa alla forcella che fa scattare la procedura di riesame, ma ha confermato che si tratta solo di una modifica puramente formale.

Secondo il Regno Unito, niente di quanto la Commissione ha detto o fatto a seguito delle citate riunioni lascia ritenere che essa abbia emendato la sua finalità iniziale o i suoi principi riguardanti il riesame.

3. La *Commissione* non ha affrontato specialmente questo mezzo nelle sue osservazioni; la decisione di rinvio non indica che la LST e la Johnson abbiano sollevato tale mezzo davanti al giudice di merito.

C — *Quanto alla trasgressione del divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del trattato CEE*

1. La *LST* e la *Johnson* osservano che la riscossione di un « clawback » sulla carne ovina che non fruisce del premio variabile alla macellazione è una violazione del divieto di discriminazione, giacché il « clawback » sottopone i produttori di carne ovina nel Regno Unito ad un trattamento diverso da quello concesso ai produttori in altri Stati membri. Inoltre, questa differenza di trattamento è arbitraria e priva di qualsiasi giustificazione e non è basata su alcun criterio obiettivo. Secondo la LST e la Johnson, la riscossione del « clawback » su prodotti che non fruiscono di un premio si concreta in una discriminazione nei confronti dei produttori britannici, limitando le loro possibilità di esportare tali prodotti in altri Stati membri, giacché i prezzi che essi ottengono dagli esportatori sarebbero inferiori a quelli che avrebbero ottenuto qualora il « clawback » non fosse a loro carico.

La LST e la Johnson rilevano che, in Gran Bretagna e in Francia, il prezzo di mercato del montone è determinato dall'offerta di pecore sul mercato; l'offerta delle pecore sul mercato è a sua volta determinata dalle dimensioni del bestiame da riproduzione; che la taglia del bestiame da riproduzione viene determinata dal livello dell'importo totale delle sovvenzioni destinate alla carne ovina e non già dal metodo di sostegno. Non vi è alcuna prova che il metoto di sostegno dell'agnello, consistente nel versare un premio variabile alla macellazione, avesse una qualsiasi incidenza sul prezzo di mercato del montone.

La LST e la Johnson ritengono che la prova della discriminazione risulti dall'atto 7 allegato alle loro osservazioni: nel corso del 1° semestre del 1986, il prezzo di mercato degli agnelli è stato più alto di circa l'11% rispetto al corso del 1° semestre del 1985, mentre il prezzo di mercato delle pecore è stato inferiore di circa il 2%.

2. Il *Regno Unito* non deduce questo mezzo.

3. La *Commissione* ritiene che il mezzo sia mal concepito. Per lo stesso fatto che il premio alla macellazione esiste solo in Gran Bretagna e in nessun'altra regione della Comunità, i produttori britannici sono, secondo la Commissione, in una situazione

obiettivamente diversa da quella dei produttori delle altre regioni. Per definizione, nelle regioni in cui nessun premio è stato pagato, non potrebbe trattarsi di annullarne gli effetti. L'esistenza di un « clawback » sull'esportazione di prodotti a base di carne ovina, provenienti da altre regioni si basa su motivi obiettivamente giustificati e non può quindi avere la natura di una discriminazione.

D — *Quanto alla trasgressione dei principi fondamentali relativi alla libera circolazione delle merci*

1. La *LST* e la *Johnson* sostengono che è un principio ben consolidato che le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci non ammettono alcuna deroga da parte delle istituzioni della Comunità nel settore generale dell'agricoltura, salvo nei casi più estremi. Esse menzionano in questo senso l'argomentazione della Commissione nella causa 68/76 (sentenza 16 marzo 1977, Commissione/Repubblica francese, Racc. pag. 523) e la sentenza 20 aprile 1978 (Commissaires réunis e Ramel, 80 e 81/77, Racc. pag. 927). La LST e la Johnson osservano che, nelle circostanze della presente causa, il « clawback » riscosso per i prodotti che non fruiscono del premio variabile alla macellazione costituisce tanto una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, e di conseguenza vietata, a norma dell'art. 9, n. 1, del trattato CEE quanto una misura che ha effetto equivalente ad una restrizione quantitativa degli scambi comunitari, e quindi vietata in forza degli artt. 30 e 34 del trattato. In subordine, essi ritengono che si tratti di una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

a) Secondo la LST e la Johnson, il ragionamento della Corte al punto 21 della sentenza 15 settembre 1982 (Kind, già menzionata) porta alla conclusione che, nel contesto della presente causa, il « clawback » sia una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. La decisione nella causa Kind è basata sul fatto che la tassa era ritenuta « compensare esattamente » gli effetti del premio variabile alla macellazione e la Corte non ha avuto in vista una situazione nella quale il « clawback » veniva riscosso senza che il premio fosse stato versato.

b) La LST e la Johnson ritengono che l'effetto, se non l'intento, dell'imposizione del « clawback » su prodotti che non fruiscono del premio variabile alla macellazione sia equivalente a quello di una restrizione quantitativa sulle esportazioni di tali prodotti dalla Gran Bretagna in altri Stati membri. Il quinto considerando della motivazione del regolamento n. 3451/85 e il n. 5 dell'art. 4 del regolamento n. 1633/84, nella forma attuale, fanno nettamente ritenere che l'intento della Commissione è quello di usare il « clawback » in quanto regolatore del livello delle esportazioni dei prodotti che non fruiscono del premio alla macellazione. Comunque, tale « clawback » ha avuto questo effetto e nei primi 7 mesi del 1986, il volume totale delle esportazioni di « mutton » dal Regno Unito in Francia è calato del 37% rispetto all'anno precedente.

2. Il *Regno Unito* fa, in sostanza, le stesse osservazioni. Esso rileva, inoltre, che non si può ragionevolmente sostenere che i tassi di « clawback » di cui trattasi compensino esattamente qualsiasi effetto presunto che, come la Commissione ammette, può essere solo indiretto.

3. La *Commissione* disattende il mezzo.

a) La Corte ha già dichiarato nella succitata causa *Kind* che il sistema del « clawback » contemplato all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 non rappresenta

una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, giacché, stando ai termini della Corte, questa riscossione ha « in realtà, lo scopo di compensare esattamente gli effetti del premio di macellazione ». Secondo la Commissione i suoi regolamenti concordano perfettamente col testo del regolamento in esame, disponendo che il « clawback » viene riscosso sulle carni ovine che lasciano la Gran Bretagna ad un tasso che rispecchia l'effetto esatto del premio in ciascun caso.

b) Così pure, le disposizioni relative al « clawback », contemplate nei regolamenti criticati, non costituiscono una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione e all'importazione.

Non si può quindi desumere dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3451/85, che ha aggiunto un n. 4 all'art. 4, del regolamento n. 1633/84 e dal regolamento n. 9/86, che ha sostituito i due ultimi commi del n. 4 del succitato art. 4 con un nuovo n. 5, ch'essi costituiscono una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione e all'importazione. Tali testi non contemplano alcun impegno di modifica del tasso del « clawback » in circostanze definite. Le disposizioni relative al riesame dovrebbero piuttosto essere considerate come un impegno della Commissione a seguire da vicino la situazione complessiva del mercato al fine di agire in qualità di gestore avveduto di questo.

E — *Quanto alla trasgressione dell'art. 190 del trattato CEE*

1. La LST e la *Johnson* sostengono che la Commissione non sia riuscita ad illustrare in modo adeguato i motivi su cui si basano i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86; che, di conseguenza, tali regolamenti devono essere annullati per trasgressione dell'art. 190 del trattato CEE.

— *Regolamento n. 3451/85*

a) La LST e la Johnson sostengono che nel 2° considerando si dice che un premio concesso alla macellazione degli agnelli si riflette automaticamente sui prezzi degli altri animali della specie ovina, ma che non viene fornito alcun indizio dell'esistenza di tale effetto automatico se non l'asserzione poco convincente e non controllata che il mercato degli ovini è caratterizzato e dominato dalla produzione e dallo smercio di agnelli. La LST e la Johnson asseriscono che è il prezzo di mercato dell'agnello che determina il premio variabile alla macellazione e non il contrario. Come dimostra l'atto 9 allegato alle loro osservazioni, cambiamenti congiunturali del mercato dell'agnello possono modificare l'importo del premio. Dato che il premio è una misura di sostegno che mira a stabilizzare il reddito dei produttori piuttosto che i prezzi di mercato dell'agnello, il secondo considerando non regge.

b) La LST e la Johnson sostengono pure che nel 2° considerando si dice che, nel passato, si è verificato che un calo supplementare, in Gran Bretagna, dei prezzi degli ovini diversi dagli agnelli rischiava di provocare gravi perturbazioni negli scambi con le regioni della Comunità, ed in particolare negli scambi tradizionali con la Francia. Questa semplice asserzione non fornisce un'adeguata motivazione per l'adozione del regolamento.

Secondo la LST e la Johnson, non vi è alcuna prova che il premio per l'agnello abbia comportato gravi perturbazioni sul mercato francese delle pecore. L'incremento del vo-

lume delle esportazioni di pecore a partire dalla Gran Bretagna è stato una conseguenza naturale dell'apertura del mercato francese. Malgrado la rilevante riduzione del volume dell'esportazione di montoni dalla messa in vigore dei regolamenti contestati, si è registrato un calo dei prezzi sul mercato francese. Ciò conferma la mancanza di qualsiasi significativa influenza delle esportazioni dalla Gran Bretagna.

La LST e la Johnson osservano inoltre che, tanto in Gran Bretagna quanto in Francia, il mercato dell'agnello e quello degli altri ovini sono distinti; che, di conseguenza, qualsiasi calo del prezzo degli altri ovini non provocherà mai perturbazioni significative sul mercato dell'agnello.

c) La LST e la Johnson sostengono che nel 3° considerando si dice che il « clawback » va riscosso anche all'atto dell'esportazione di prodotti che non fruiscono direttamente del premio variabile. Cionondimeno, oltre il fatto che non è necessario riscuotere in tali circostanze il « clawback », la Commissione non è autorizzata a farlo, com'è stato osservato sub A.

La LST e la Johnson sostengono che anche nel 3° considerando, nel mezzo, si dice che occorre prevedere per le pecore e le loro carni un coefficiente che tenga conto dell'importanza del beneficio indiretto del premio variabile agli agnelli. Tuttavia, la Commissione non fornisce alcun indizio che consenta di determinare la rilevanza di tale asserito beneficio, che è comunque contestato.

La LST e la Johnson assumono infine che nel 3° considerando in fine viene indicato che, per evitare perturbazioni con scambi artificiosi, il coefficiente dello 0,5 sembra adeguato. Tuttavia, la Commissione non fornisce alcun indizio a sostegno dell'esistenza di scambi artificiosi o di perturbazioni e non spiega in che cosa il coefficiente dello 0,5 appaia adeguato.

— *Regolamento n. 9/86*

La LST e la Johnson fanno, mutatis mutandis, le stesse osservazioni.

Esse aggiungono che il secondo considerando enuncia che i coefficienti « appropriati » devono essere fissati per gli ovini e per le loro carni diverse dalle pecore e dalle loro carni; che il terzo considerando parla dell'istituzione di coefficienti « differenziati ». Orbene, non viene fornito alcun elemento per giustificare l'idea che i coefficienti istituiti siano adeguati e niente giustifica l'istituzione di coefficienti ad un tasso non uniforme.

2. Il *Regno Unito* sostiene che molte asserzioni importanti che figurano nella motivazione dei regolamenti impugnati non sono assolutamente motivate e sono in se stesse poco plausibili alla luce degli elementi disponibili.

— *Regolamento n. 3451/85*

a) Il Regno Unito sostiene che non si può ammettere l'idea del secondo considerando che il premio variabile da applicare agli agnelli si rifletta automaticamente sul prezzo del montone e che, anche se un tale effetto esiste, la sua rilevanza è puramente congiunturale. Secondo il Regno Unito, non è nemmeno certo che il prezzo dell'agnello sia sistematicamente sminuito dal versamento di tale premio. Si possono perfettamente prevedere circostanze nelle quali i prezzi resterebbero immutati qualora si sopprimesse il premio variabile, giacché occorre ricordarsi che il premio variabile non è una sovvenzione cumulativa. Secondo l'art. 5,

n. 6 del regolamento n. 1837/80 emendato, l'importo medio del premio variabile versato dev'essere detratto alla « perdita di reddito » a partire dalla quale viene determinato il premio annuo versato ai produttori; di conseguenza, qualora il premio variabile fosse abolito, il premio annuo aumenterebbe automaticamente dell'importo corrispondente. La menzione fatta dalla Commissione di effetti automatici sui prezzi sarebbe quindi inaccettabile qualora non venissero illustrati taluni dei motivi che rientrano nel contesto economico considerato.

Il Regno Unito aggiunge che occorre pure tener presente che l'art. 5 del regolamento n. 1837/80, nella versione emendata dal regolamento n. 871/84, contiene un sistema inteso a che le misure di sostegno del mercato siano limitate alla carne d'agnello esigendo che l'importo del premio annuo per pecora sia ridotto da « un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora ».

b) Per quanto riguarda l'asserzione del secondo considerando relativa alle gravi perturbazioni negli scambi, il Regno Unito assume che la Commissione non indica nemmeno se essi si riferiscano al mercato francese della carne d'agnello, del montone o, infine, di entrambi. Il Regno Unito non è a conoscenza di perturbazioni del genere. La menzione di perturbazioni negli scambi non può contemplare il 1985, in cui le esportazioni di carne ovina dal Regno Unito in Francia sono diminuite rispetto al 1984. Nel 1986, quando il livello delle esportazioni del montone dal Regno Unito è stato ridotto dal « clawback » illegittimo, il prezzo delle pecore in Francia è calato, il che indica che non sussiste alcun significativo rapporto fra questi due fattori.

Il Regno Unito si richiama pure all'allegato 9 del ricorso per la causa 61/86 per asserire che non esiste alcun livello degli scambi con la Francia che possa essere legittimamente definito tradizionale. Occorre inoltre rilevare che, dal 1980, gli scambi di pecore e di carne di pecora tra la Gran Bretagna e la Francia si sono effettuati nell'ambito degli accordi SEC, cioè con la concessione di un premio variabile recuperato al 100%. Qualora, nel presente caso, si trattasse degli scambi tradizionali richiamati dalla Commissione, tali scambi subirebbero d'ora in poi una distorsione con l'imposizione ingiustificata del « clawback », mentre non potrebbe essere versata alcuna contropartita.

Se le « gravi perturbazioni » riguardassero il mercato dell'agnello in Francia, occorrerebbe rilevare che tale mercato non è leso in modo significativo dalle importazioni di montoni dalla Gran Bretagna. Il mercato dell'agnello e del montone rappresentano in Francia due mercati distinti ed i prezzi variano spesso in direzioni opposte. Gli studi effettuati dal Regno Unito lasciano pensare che non esistono significative possibilità di sostituzione tra le due carni.

Il Regno Unito ritiene che le gravi perturbazioni negli scambi previste dalla Commissione siano molto più sicuramente la conseguenza di esportazioni di carne ovina dall'Irlanda.

Stando così le cose, il Regno Unito sostiene che il fatto che la Commissione non definisca le perturbazioni gravi né i mercati corrispondenti, e non chiarisca ciò che essa in-

tenda per scambi tradizionali, costituisce un vizio fondamentale della normativa.

c) Il Regno Unito contesta pure il passo del terzo considerando secondo il quale il « clawback » dev'essere riscosso anche su prodotti che non fruiscono direttamente del premio variabile, richiamandosi alle osservazioni relative all'incompetenza della Commissione.

Il Regno Unito osserva che l'asserzione, al terzo considerando, che le pecore e le carni di pecora fruiscono indirettamente della concessione del premio variabile agli agnelli, non può essere ammessa come una cosa evidente; spetta, di conseguenza, alla Commissione indicare la rilevanza di tale asserito vantaggio e della sua origine. Inoltre, qualora esistesse un vantaggio indiretto, tale vantaggio verrebbe indirettamente eliminato nel caso in cui il clawback venisse applicato all'esportazione degli agnelli. Il fatto di applicare in più il « clawback » diretto agli animali che non possono fruire del premio implica una forma di doppia riscossione che, in sé, costituisce una distorsione degli scambi.

Quanto all'asserzione del terzo considerando in fine che il coefficiente del 50% è adeguato per evitare perturbazioni provocate da scambi artificiosi fra la regione 5 e le altre regioni della Comunità, il Regno Unito ritiene che la motivazione della Commissione sia insufficiente sui seguenti punti rilevanti:

i) La Commissione non chiarisce, anche se non vi sono state né perturbazioni né scambi artificali, perché sarebbe improvvisamente divenuto necessario imporre un onere pecuniario su talune esportazioni, pur escludendo i prodotti di cui trattasi dal diritto al premio corrispondente.

ii) La Commissione non dice assolutamente su che cosa essa si basa per sostenere che il « clawback » del 50% su questi animali esclusi dal beneficio del premio è adeguato. Infatti, tale tasso è stato deciso completamente a caso e non è possibile che tale coefficiente corrisponda « esattamente » o perfino approssimativamente agli asseriti vantaggi indiretti.

iii) La Commissione non indica criteri che vengano applicati per il riesame del coefficiente.

— *Regolamento n. 9/86*

Il Regno Unito fa presente che le sue osservazioni sull'insufficienza di motivazione valgono, mutatis mutandis, per il regolamento n. 9/86; è, in particolare, inaccettabile imporre coefficienti di « clawback » diversi senza spiegazione.

3. La *Commissione* contesta il difetto di motivazione.

a) La Commissione osserva che in Gran Bretagna i produttori di pecore e i produttori di agnelli non sono categorie separate e distinte. Nella grande maggioranza dei casi, i produttori allevano agnelli e nel contempo pecore. Gli agnelli sono venduti per la loro carne e le pecore vengono utilizzate per la riproduzione, indi vendute. La Commissione asserisce che l'importo che il produttore ricava dalla vendita di queste due categorie di animali dipende dal prezzo globale che può ricevere per queste due categorie e che il reddito del produttore dipende dalla sua totale produzione di agnelli e di pecore. Qualora una parte sostanziale della sua produzione, cioè gli agnelli, non fruissero di una sovvenzione otto forma di premio, il pro-

duttore chiederebbe di proteggere il suo reddito complessivo aumentando i suoi prezzi. Ciò sarebbe perfettamente chiaro qualora si ritenesse che il premio variabile possa rappresentare fino al 40% delle entrate totali di un produttore. Qualora questa parte rilevante ed apprezzabile del suo reddito fosse abolita, sarebbe evidente che in termini economici il produttore cercherebbe di incrementare il suo reddito aumentando i prezzi di tutti i suoi prodotti e non già unicamente quello degli agnelli. Così, l'effetto dell'abolizione del premio variabile alla macellazione degli agnelli si farebbe pure sentire sulle pecore.

La Commissione rileva, inoltre, che il secondo considerando del regolamento n. 3451/85 pone in rilievo l'importanza della produzione di agnelli.

b) La Commissione osserva che, a norma dell'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1837/80 modificato, essa ha il dovere di adottare i provvedimenti necessari per evitare perturbazioni negli scambi che risultano dall'applicazione del regime del premio alla macellazione e che, nel 1985, le esportazioni di carne ovina dalla Gran Bretagna in Francia erano in aumento, dato che i due terzi di questo aumento erano imputabili ad un incremento delle esportazioni di pecore.

Secondo la Commissione, le pecore che rappresentano solo il 15% della produzione del Regno Unito di carne ovina rappresentavano una percentuale ben superiore delle esportazioni totali di carne ovina dalla Gran Bretagna in Francia e tale percentuale andava crescendo; le pecore erano quindi vendute in ampia misura non già sul mercato interno, bensì su quello di un altro Stato membro. La Commissione ritiene che questa situazione costituisse una perturbazione degli scambi ai sensi del succitato art. 9, n. 3. Degli studi sul terreno effettuati in Francia dagli uffici della Commissione avrebbero dimostrato che le consegne di carne ovina proveniente dalla Gran Bretagna erano generalmente costituite di carne d'agnello e nel contempo di carne di pecora. Taluni dei migliori pezzi di carne di pecora sono stati messi in vendita accanto a pezzi equivalenti d'agnello domestici francesi. A parte forse il colore, i pezzi erano di una somiglianza sorprendente, salvo che la carne di pecora era notevolmente a più buon prezzo, il che si è rivelato attraente per i consumatori francesi. L'effetto non si è quindi esercitato sul mercato francese della carne di montone, bensì sul mercato della carne di agnello.

La Commissione sostiene che l'azione da essa avviata ha portato rimedio alla situazione. Non si è avuto un calo disastroso dei prezzi della pecora sul mercato interno nel Regno Unito; i prezzi sono restati fermi e sono in realtà continuati ad aumentare. Il livello delle esportazioni di pecore dalla Gran Bretagna in Francia è evidentemente diminuito, ma non già in modo disastroso, ed esso si colloca al 50% del livello massimo dell'anno precedente.

c) Per quanto riguarda il « clawback » riscosso sui prodotti che non hanno fruito del premio, la Commissione rinvia alle sue osservazioni a proposito del mezzo d'incompetenza.

Quanto all'aliquota del 50%, la Commissione osserva che, verso la fine del 1985, essa era sempre più preoccupata da ciò che considerava come una seria perturbazione negli scambi fra la Gran Bretagna e la Fran-

cia, nella quale l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1837/80 emandato, l'obbligava ad intervenire. Cercando di risolvere tale problema, essa è stata messa a di fronte ad asserzioni spesso contraddittorie degli Stati. Di fronte ad una difficile situazione su un mercato estremamente complesso, la Commissione ritiene di aver agito da gestore avveduto e si rallegra che gli eventi confermino ch'essa ha adottato la buona decisione. Malgrado tutto, la Commissione ha previsto clausole di revisione molto ampie al fine di garantire che la cifra del 50% sia ripresa in esame e, se è necessario, rettificata. Nel caso di specie, gli scambi si sono stabilizzati e non è stato necessario un riesame.

III — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

1. Invitata a sottoporre alla Corte i dati sui quali si è basata per fissare i coefficienti dei regolamenti n. 9/86, la *Commissione* fa presente che essa era allora preoccupata dalle distorsioni che si producevano sui mercati della carne ovina e di cui i dati forniti all'atto del procedimento scritto esprimevano l'entità. Dato che le soluzioni proposte dagli Stati principalmente interessati sono diametralmente opposti, la Commissione, dopo aver esaminato il problema sul posto in Francia, ha preferito adottare una soluzione intermedia ed includere nella sua decisione clausole che consentano un ampio riesame. Nel presente caso, il punto di vista della Commissione si è trovato giustificato e non è stata ritenuta necessaria alcuna modifica.

2. Invitata a sottoporre alla Corte i dati che hanno indotto la Commissione a sostenere, nel controricorso, che la quota dei premi alla macellazione di agnelli rientra per il 40% nel reddito dei produttori di ovini, e ad ammettere, nella controreplica, che tale quota si colloca secondo le annate fra il 29 e il 35%, e invitata altresì a chiarire come tali margini potessero indurre allo stesso risultato, cioè alla fissazione dei coefficienti del succitato regolamento n. 9/86, la Commissione ha risposto che occorreva distinguere fra la cifra media che può andare fino al 35% e la cifra massima effettiva che può raggiungere il 40%. Quello che importa per i produttori non è la cifra media, bensì la cifra effettiva alla vendita, dato che la maggior parte dei produttori si specializzano nell'approvvigionamento di un preciso mercato, ad esempio, il mercato di primavera o di Pasqua oppure il mercato d'estate.

3. Invitata ad indicare alla Corte se si siano avute, allora, perturbazioni negli scambi che l'hanno indotta ad adottare i regolamenti impugnati, la Commissione spiega che, messa di fronte ai problemi di cui allora soffriva il mercato della carne ovina, essa ha proceduto in due tempi; dato che la carne di pecora poneva di gran lunga il problema più grave, essa ha cominciato col regolare tale problema prima di affrontare il caso degli altri prodotti. La realtà economica sarebbe stata confusa se tutti i prodotti fossero stati trattati nello stesso tempo.

4. Invitata ad indicare in che modo le motivazioni dei regolamenti impugnati tengano conto dei punti affrontati nei quesiti 1-3, la Commissione ha risposto che il terzo considerando del regolamento n. 3451/85 illustra gli elementi che hanno indotto la Commissione a fissare il coefficiente relativo alla carne di pecora. Il quarto considerando riguarda le circostanze nelle quali vengono fissati i coefficienti relativi agli altri prodotti. I due primi considerandi del regolamento n. 9/86 illustrano la procedura seguita per fissare i diversi coefficienti.

Il secondo considerando del regolamento n. 3451/85 si riferisce agli effetti del premio sui prezzi degli animali che non ne fruiscono e alle conseguenti perturbazioni negli scambi. Dato che il regolamento n. 9/86 ha semplicemente lo scopo di completare il compito perseguito dal regolamento n. 3451/85, a questo esso rinvia nel secondo considerando.

F. Schockweiler
giudice relatore